



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912

Roma — Sabato, 14 settembre

Numero 218

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 30; » » 14; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunci.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: R. decreto n. 950 che approva l'annesso regolamento speciale per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei RR. arsenali marittimi — R. decreto n. 962 che dà esecuzione alla convenzione telefonica principale conclusa fra le Amministrazioni italiana, svizzera e tedesca ed alla convenzione telefonica speciale conclusa fra le Amministrazioni italiana e tedesca per le comunicazioni telefoniche fra l'Italia e la Germania — R. decreto n. 968 che dichiara di pubblica utilità l'impianto di un areoscato nel territorio del comune di Iesi — RR. decreti nn. 969, 970, e 971 riflettenti approvazioni e modificazioni di statuto — Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ufficio della proprietà intellettuale: Trasferimenti di privativa industriale — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Rettifiche d'intestazione — Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi: Errata-corrige.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Bibliografia — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 950 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 698;

Visto il regolamento generale per l'applicazione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 648;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento speciale per i personali di ragioneria, di gestione e d'ordine dei Regi arsenali marittimi, firmato d'ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

speciale per i personali di ragioneria, di gestione e di ordine dei RR. arsenali marittimi.

CAP. I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Il presente regolamento sancisce le norme speciali per l'ammissione ad impiego, l'avanzamento e quanto altro riguarda i seguenti personali civili della R. marina, istituiti con la legge 6 luglio 1911, n. 648;

1° personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi;

2° personale dei gestori di magazzino e di cassa della Regia marina;

3° personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi.

Art. 2.

La denominazione e la ripartizione dei gradi in classi, e gli stipendi assegnati agli impiegati di ciascuno dei personali di cui al-

l'articolo 1, sono indicati nella tabella A annessa al presente regolamento.

La tabella B, pure annessa al presente regolamento, determina per gli impiegati anzidetti, la corrispondenza di rango a grado militare, nonchè l'equiparazione di grado con gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina, agli effetti dell'art. 2 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dell'art. 2 del regolamento generale per la sua applicazione, approvati con Regi decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756.

Art. 3.

Il personale di ragioneria dei RR. arsenali marittimi è destinato agli uffici di ragioneria dei RR. arsenali e cantieri marittimi.

I gestori di magazzino e di cassa della R. marina sono destinati, in qualità di consegnatari responsabili, presso i magazzini, e in qualità di responsabili della cassa, presso le Direzioni di commissariato dei dipartimenti marittimi.

Il personale d'ordine dei RR. arsenali marittimi è destinato presso gli uffici, magazzini e officine dei RR. arsenali e cantieri marittimi e presso gli uffici tecnici della R. marina, gli uffici del genio militare per la marina e la R. Accademia navale.

Art. 4.

La ripartizione graduale numerica degli impiegati di cui all'art. 1 fra i dipartimenti marittimi, il comando militare marittimo di Madalena e il R. cantiere di Castellammare di Stabia, è determinata da apposita tabella approvata con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Le destinazioni e i trasferimenti dei ragionieri capi e dei gestori di magazzino e di cassa sono disposti con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 6.

I gestori di magazzino e di cassa debbono prestare, nei modi e con le forme richieste dalle leggi e regolamenti in vigore, una cauzione nella seguente misura:

- L. 25.000, i gestori di cassa;
- L. 10.000 i gestori di magazzino.

Art. 7.

A ciascun gestore di magazzino in carica è assegnata una indennità annua di responsabilità di L. 750.

Ai gestori di cassa in carica competono le seguenti indennità annue:

	1° e 2° dipartimento marittimo	3° dipartimento e dipartimento di Taranto
Assegno per pagamento di fiduciari	5,600	4,400
Assegno per spese di ufficio	600	600
Totale	6,200	5,000

Art. 8.

Ciascun gestore di cassa dovrà provvedere, con le indennità di cui all'articolo precedente alle spese di ufficio e alla retribuzione del personale di sua fiducia, mediante l'opera del quale eseguirà tutti gli incarichi affidatigli.

Detto personale di fiducia, che dovrà essere gradito all'Amministrazione, sarà composto come segue:

	1° e 2° dipartimento marittimo	2° dipartimento e dipartimento di Taranto
Agenti fiduciari	2	1
Scritturali	1	1
Inservienti	1	1
Totale	4	3

Ai direttori di commissariato dei dipartimenti marittimi è affidata la sorveglianza sull'esistenza e la presenza in servizio dell'anzidetto personale.

CAP. II.

Ammissione agli impieghi

Personale di ragioneria.

Art. 9.

Gli aspiranti agli esami di concorso per la nomina a ragioniere di 4ª classe nei RR. arsenali marittimi debbono provare con documenti legali:

1° di possedere i requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dall'art. 3 del regolamento generale per la sua applicazione;

2° di non aver oltrepassata l'età di 30 anni;

3° di aver conseguito il diploma di perito ragioniere.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti non può essere fissato in misura inferiore a 40 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto che indice il concorso.

Art. 10.

Gli esami constano di tre prove scritte e di una prova orale, in conformità dei programmi da stabilirsi con decreto ministeriale.

Le prove scritte hanno luogo in tre giorni diversi, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati dal programma e non può durare più di un'ora per ciascun candidato.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice per la nomina a ragioniere di 4ª classe dei RR. arsenali marittimi sarà composta come segue:

un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un ispettore centrale di ragioneria del Ministero del tesoro, membro;

un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, id.;

il direttore capo di ragioneria del Ministero della marina, id.;

un professore appartenente all'insegnamento secondario, id.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza voto, un funzionario del personale dell'Amministrazione centrale della marina.

Qualora il programma d'esami preveda una prova di lingue estere, il relativo giudizio della Commissione è dato col concorso di un professore di lingue.

Ove occorra la nomina del Comitato di vigilanza, questo è costituito con funzionari della carriera amministrativa e di ragioneria dell'Amministrazione centrale di grado inferiore a quello di capo sezione.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione formula, immediatamente prima che la prova abbia luogo, il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno stesso.

Art. 13.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti, per essere dichiarati idonei, debbono riportare almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti a disposizione dei commissari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso è stabilita in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 8 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 15.

Le nomine a ragioniere di 4^a classe dei RR. arsenali marittimi sono disposte con decreto Reale, a mano a mano che i posti si rendono vacanti, nell'ordine di classificazione risultante dalla graduatoria dei vincitori del concorso.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 5 (2° comma) della legge 6 luglio 1911, n. 648, che hanno ottenuto la nomina a gestore di magazzino e di cassa, sono affidate le funzioni di gestore di magazzino.

Art. 17.

Le funzioni di gestore di cassa sono affidate a scelta, previo parere del Consiglio d'amministrazione, ai gestori di magazzino che ne facciano domanda e si dichiarino pronti a versare la prescritta cauzione di L. 25,000.

Art. 18.

Il termine utile per la presentazione delle domande nei concorsi per la nomina a gestore di magazzino e di cassa non potrà essere stabilito prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale che bandisce il concorso.

Le domande dei concorrenti saranno rimesse per via gerarchica al Ministero, con uno speciale rapporto dell'autorità da cui l'aspirante dipende circa le sue attitudini all'impiego cui aspira.

Art. 19.

Il Consiglio d'amministrazione vaglia i titoli relativi ai singoli concorrenti per i posti di gestore di magazzino e di cassa, sulla base sia delle pratiche e dei documenti personali degli aspiranti, sia dei rapporti speciali di cui all'articolo precedente o di quelle altre informazioni che riterrà opportuno richiedere.

Il Consiglio medesimo procede quindi alla classificazione di merito degli aspiranti, designando i vincitori del concorso.

Art. 20.

Le nomine a gestore di magazzino e di cassa hanno luogo con decreto Reale.

Personale d'ordine.

Art. 21.

Le domande dei sottufficiali della R. marina che intendono partecipare agli esami di concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, debbono essere scritte di pugno dell'aspirante e trasmesse al Ministero per via gerarchica, col visto dell'autorità da cui il militare dipende.

Art. 22.

Il Ministero, prese in esame le domande dei sottufficiali aspiranti al concorso, si pronuncia definitivamente sulla loro ammis-

sione agli esami, in base ai documenti presentati, alle note caratteristiche dell'aspirante e a quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno di assumere.

Art. 23.

Gli esami constano di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale, secondo i programmi da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Le prove scritte hanno luogo in altrettanti giorni diversi; e per lo svolgimento di ciascuna di esse sono concesse sei ore di tempo.

La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di mezz'ora per ciascun concorrente.

Art. 24.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

- un direttore capo divisione, presidente;
- due capi sezione, membri;
- un primo segretario, membro;
- un archivistica capo, id.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal primo segretario.

Art. 25.

Le votazioni sulle varie prove di esami e le condizioni d'idoneità sono quelle stesse stabilite dal precedente art. 13.

A parità di punti complessivi la precedenza fra i concorrenti sottufficiali è determinata dal grado, a parità di grado dall'anzianità, e a parità di anzianità dall'età.

Art. 26.

Quando il concorso indetto tra sottufficiali della R. marina in servizio attivo sia andato deserto o il numero dei dichiarati idonei sia risultato inferiore a quello dei posti messi a concorso, sarà bandito un altro concorso tra giovani borghesi per il numero dei posti fissati dal precedente concorso non coperti con nomine tra i candidati sottufficiali.

Art. 27.

I giovani borghesi aspiranti alla nomina ad applicato di 3^a classe nei RR. arsenali devono provare con documenti legali:

- 1° di possedere i requisiti prescritti dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dell'art. 3 del regolamento generale per la sua applicazione;
- 2° di non aver oltrepassata l'età di 25 anni;
- 3° di aver conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica.

Art. 28.

Per gli esami di concorso indetto tra giovani borghesi valgano le norme stabilite dai precedenti articoli 23, 24 e dal primo comma dell'art. 25.

A parità di punti ottenuti nella votazione finale dai concorrenti borghesi, la precedenza è determinata con le norme di cui all'art. 8 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 29.

Tanto nel caso di concorsi fra sottufficiali, quanto nel caso di concorsi fra giovani borghesi, il termine per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso non può essere fissato prima di 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto che indice il concorso.

Art. 30.

Le nomine ad applicato di 3^a classe nel personale d'ordine dei Regi arsenali hanno luogo mediante decreto Reale.

CAP. III.

Avanzamento

Personale di ragioneria

Art. 31.

Le promozioni di classe nel personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi si conferiscono in base ai seguenti criteri:

- a) nel grado di ragioniere capo, metà per merito e metà per anzianità;
- b) nel grado di primo ragioniere, un quarto per merito e tre quarti per anzianità;
- c) nel grado di ragioniere, per anzianità.

Art. 32.

Le promozioni al grado di primo ragioniere dei Regi arsenali marittimi si conferiscono in seguito ad esame di idoneità.

Tale esame consta di tre prove scritte ed una orale, secondo i programmi annessi al presente regolamento (Allegato n. 1).

Le prove scritte si svolgono in altrettanti giorni diversi, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale deve cadere su ciascuno dei gruppi indicati nel programma e non può durare più di un'ora per ciascun candidato.

Art. 33.

Il giudizio sugli esami per la promozione a primo ragioniere dei Regi arsenali marittimi è dato da una Commissione composta come segue:

- un consigliere della Corte dei conti, presidente;
 - un direttore generale o direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;
 - un ispettore centrale di ragioneria del Ministero del tesoro, id.;
 - un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, id.;
 - il direttore capo di ragioneria del Ministero della marina, id.
- Esercita le funzioni di segretario, senza voto, un funzionario del personale dell'Amministrazione centrale della marina.

Personale d'ordine

Art. 34.

A termine degli articoli 4 della legge 30 giugno 1907, n. 384 e 6 della legge 6 luglio 1911, n. 648, le promozioni ad archivista di 2^a classe dei RR. arsenali marittimi si conferiscono, un terzo per concorso fra gli applicati di 1^a classe e due terzi per anzianità congiunta al merito.

Art. 35.

Gli esami di concorso per archivista di 2^a classe non possono essere banditi prima dell'esaurimento della classificazione del concorso precedente.

Il Ministero determina il numero dei posti da mettere a concorso, tenuto conto della proporzione di cui all'articolo precedente, rispetto alle eventuali vacanze nel ruolo.

Art. 36.

Gli esami di concorso per archivista di 2^a classe constano di due prove scritte e una orale, secondo i programmi annessi al presente regolamento (Allegato n. 2).

Le prove scritte hanno luogo in due giorni diversi, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale deve cadere su ciascun gruppo indicato nel programma e non può durare più di mezz'ora per ciascun candidato.

Art. 37.

Sono applicabili agli esami di concorso per archivista di 2^a classe nei RR. arsenali le disposizioni sancite dagli articoli 12, 13 e 24 del presente regolamento.

Art. 38.

Le promozioni ad archivista di 2^a classe hanno luogo in modo

che di ogni tre posti vacanti il primo spetti alla classificazione di esame e gli altri due al turno di anzianità.

CAP. IV.

Rapporti gerarchici; disciplina

Art. 39.

I ragionieri capi dei RR. arsenali marittimi dipendono direttamente dal direttore generale dell'arsenale, secondo prescrive l'articolo 5 della legge 20 giugno 1909, n. 365.

Il ragioniere capo del cantiere di Maddalena dipende direttamente dal comandante militare marittimo della piazza; il ragioniere capo del cantiere di Castellammare, dal comandante militare dello stabilimento medesimo.

Art. 40.

I ragionieri capi dei RR. arsenali e cantieri marittimi riferiscono sugli affari di competenza del proprio ufficio alle autorità da cui dipendono direttamente e sono responsabili verso le autorità medesime del perfetto andamento dell'ufficio di ragioneria e della disciplina del personale che vi è addetto.

Art. 41.

In ciascuno stabilimento marittimo, i primi ragionieri o ragionieri più anziani reggono le sezioni dell'ufficio di ragioneria.

In caso di assenza del ragioniere capo, il primo ragioniere o ragioniere più anziano ne fa le veci, restando alla sua dipendenza, qualunque ne sia il grado, tutto il personale addetto all'ufficio di ragioneria.

Art. 42.

I gestori dei magazzini dei combustibili e dei materiali di consumo per le regie navi dipendono dal capo dell'ufficio del direttore generale dell'arsenale.

Gli altri gestori di magazzino dipendono dai direttori dei lavori alla cui giurisdizione appartengono i rispettivi magazzini.

I gestori di cassa dipendono dai direttori di commissariato presso i quali esercitano le loro funzioni.

Art. 43.

La censura agli impiegati appartenenti ai personali di cui all'art. 1 del presente regolamento è inflitta dai comandanti in capo di dipartimento o dal comandante militare marittimo di Maddalena, su proposta dei capi degli uffici o Istituti da cui i funzionari dipendono.

Le autorità anzidette comunicano ciascuna volta al Ministero della marina il provvedimento preso e le ragioni che l'hanno motivato.

La censura è iscritta nelle note informative dell'impiegato. Alle note stesse vengono allegate le eventuali giustificazioni del funzionario.

CAP. V.

Disposizioni varie

Art. 44.

Le note informative per i personali di cui all'art. 1 del presente regolamento sono divise in tre parti, conformemente ai modelli annessi al regolamento medesimo (Allegato n. 3).

La parte prima contiene le generalità del funzionario e le notizie relative agli anni di servizio, stato di famiglia, studi compiuti, ricompense onorifiche.

La parte seconda comprende le informazioni relative all'operosità, diligenza, disciplina e condotta morale dell'impiegato.

La parte terza contiene le informazioni relative alle qualità fisiche, all'intelligenza, cultura, merito professionale del funzionario, nonché il giudizio sulla sua idoneità all'avanzamento.

Art. 45.

La parte prima è riempita personalmente dal funzionario e vistata dal capo dell'ufficio dal quale l'impiegato dipende.

Le parti seconda e terza sono compilate dal capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato è destinato.

Il giudizio complessivo in calce alle note informative è formulato, a seconda dei casi, dal direttore generale del R. arsenale, dal comandante militare marittimo di Maddalena, dal comandante del R. cantiere di Castellammare, o dal comandante, direttore o capo dello stabilimento, Istituto o ufficio distaccato presso il quale il funzionario presta servizio.

Le autorità che formulano il giudizio complessivo trasmettono poi le note informative al Ministero.

Art. 46.

Per i ragionieri capi, le parti seconda e terza delle note informative sono compilate dai direttori generali degli arsenali o dal comandante militare marittimo di Maddalena; e il giudizio complessivo in calce alle note è formulato dai comandanti in capo di dipartimento o dallo stesso comandante militare marittimo di Maddalena.

Art. 47.

A cura dei capi degli uffici da cui gli impiegati dipendono, viene data comunicazione a questi delle notizie contenute nella seconda parte delle note informative.

L'impiegato dichiara sul foglio stesso di averne presa conoscenza, apponendovi la propria firma.

Le giustificazioni che l'impiegato ritenesse opportuno addurre a suo discarico circa le note a lui sfavorevoli saranno allegate alle note medesime.

Art. 48.

Le note informative devono essere compilate alla fine di ciascun anno e trasmesse al Ministero entro la prima quindicina del gennaio successivo.

Quando un impiegato riceve una nuova destinazione, il capo dell'ufficio dal quale proviene compila le note informative senza attendere la fine dell'anno, purchè il funzionario trasferito sia rimasto alla sua dipendenza per almeno tre mesi.

Art. 49.

A ricevere il giuramento degli impiegati di nuova nomina per i personali di cui all'art. 1 del presente regolamento, sono delegati i direttori generali degli arsenali o i comandanti, direttori e capi degli stabilimenti, istituti od uffici distaccati.

Art. 50.

I comandanti in capo di dipartimento e le altre autorità militari marittime più elevate in grado nelle sedi fuori dei dipartimenti hanno facoltà di concedere congedi agli impiegati di cui all'art. 1 del presente regolamento, nei limiti fissati dal 1° comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Le proposte di proroga al congedo, di cui al 2° comma dell'articolo predetto, debbono essere rivolte al Ministero.

Roma, addì 2 agosto 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Tabella A.

Gradi, classi e stipendi dei personali civili dei Regi arsenali marittimi.

Personale di ragioneria.

Ragioniere capo di 1 ^a classe	L. 6000
Ragioniere capo di 2 ^a classe	> 5000
Primo ragioniere di 1 ^a classe	> 4500

Primo ragioniere di 2 ^a classe	L. 4000
Ragioniere di 1 ^a classe	> 3500
Ragioniere di 2 ^a classe	> 3000
Ragioniere di 3 ^a classe	> 2500
Ragioniere di 4 ^a classe	> 2000

Personale dei gestori di magazzino e di cassa.

Gestore di magazzino o di cassa	L. 5000
---	---------

Personale d'ordine.

Archivista capo	L. 4000
Archivista di 1 ^a classe	> 3500
Archivista di 2 ^a classe	> 3000
Applicato di 1 ^a classe	> 2500
Applicato di 2 ^a classe	> 2000
Applicato di 3 ^a classe	> 1500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Tabella B.

PERSONALI CIVILI DEI REGI ARSENALI MARITTIMI

Corrispondenza di rango a grado militare, ed equiparazione di grado con gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina agli effetti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Personali civili dei Regi arsenali marittimi	Corrispondenza di rango a grado militare	Equiparazione di grado con gli impiegati dell'Amministrazione centrale agli effetti predetti.
<i>Carriera di ragioneria</i> Ragioniere capo di 1 ^a classe	Capitano di fregata	<i>Carriera di ragioneria</i> Capo sezione di ragioneria di 1 ^a cl.
Ragioniere capo di 2 ^a classe	Capit. di corvetta	Id. id. di 2 ^a classe
Primo ragioniere di 1 ^a classe	Tenente di vascello	Primo ragioniere di 1 ^a classe
Primo ragioniere di 2 ^a classe	Id. id.	Primo ragioniere di 2 ^a classe
Ragioniere di 1 ^a classe	Sottoten. di vascello	Ragioniere di 1 ^a classe
Id. 2 ^a classe	Id. id.	Id. 2 ^a classe
Id. 3 ^a classe	Id. id.	Id. 3 ^a classe
Id. 4 ^a classe	Guardiamarina	Id. 4 ^a classe
<i>Gestori di magazzino e di cassa</i> Gestore di magazzino e di cassa	Capit. di corvetta	—
<i>Carriera d'ordine.</i> Archivista capo . . .	Tenente di vascello	<i>Carriera d'ordine.</i> Archivista capo
Archivista di 1 ^a classe	Sottot. di vascello	Archivista di 1 ^a classe
Id. 2 ^a classe	Id. id.	Id. 2 ^a classe
Applicato di 1 ^a classe	Id. id.	Applicato di 1 ^a classe
Id. 2 ^a classe	Guardiamarina	Id. 2 ^a classe
Id. 3 ^a classe	Id.	Id. 3 ^a classe

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina,
LEONARDI-CATTOLICA.

Allegato n. 1.

Programma di esame per la promozione per idoneità a primo ragioniere di 2ª classe dei Regi arsenali marittimi.

Prove scritte.

- 1. Svolgimento di un tema relativo al 1º gruppo delle prove orali.
2. Svolgimento di un tema relativo al 2º gruppo delle prove orali.
3. Svolgimento di un tema di ragioneria pubblica o privata e soluzione di un quesito di aritmetica finanziaria, bancaria o commerciale.

Prova orale.

I. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo. Leggi relative ai corpi militari della R. marina e agli impiegati civili dello Stato.

Leggi relative a provvedimenti a favore della marina mercantile. Leggi e regolamenti sulle società cooperative.

II.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Legge e regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio delle direzioni dei lavori e alla contabilità del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali.

Regolamenti speciali per i servizi ad economia della R. marina.

Leggi e regolamenti sul riscontro effettivo dei magazzini dello Stato.

Ordinamento amministrativo e contabile delle aziende autonome.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina LEONARDI-CATTOLICA.

Allegato n. 2.

Programma di esame per l'avanzamento ad archivista di 2ª classe dei RR. arsenali marittimi.

Prove scritte.

1. Svolgimento di un tema relativo all'ordinamento generale amministrativo del Regno od all'ordinamento amministrativo della marina militare, o mercantile.

2. Risoluzione di quesiti pratici inerenti all'ordinamento ed al funzionamento degli archivi e del servizio di protocollo.

Prova orale.

I.

Statuto fondamentale del Regno; divisione dei poteri; prerogative della Corona; responsabilità ministeriale; Parlamento; diritti politici dei cittadini e loro guarentigie.

Ordinamento amministrativo dello Stato; Amministrazioni centrali e loro ordinamento; Corte dei conti e Consiglio di Stato; cenni sull'ordinamento dell'amministrazione locale; diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.

Ordinamento generale della marina militare e mercantile.

Ordinamento dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipartimentali; cenni sull'ordinamento dei corpi militari e dei personali civili della R. marina.

Servizi di registrazione, protocollo ed archivio.

Regolamento per gli uffici di registrazione e di archivio nelle Amministrazioni centrali; titolare per la classificazione degli atti dell'Amministrazione centrale della marina.

Ordinamento dei RR. arsenali e cenni sulle contabilità delle direzioni dei lavori e dei corpi a terra e a bordo.

II.

Storia generale d'Italia (era moderna); esami sulle origini della Casa di Savoia e dei suoi più illustri principi.

Geografia generale dell'Europa; geografia particolare dell'Italia; cenni sulle altre parti del mondo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina LEONARDI-CATTOLICA.

Allegato n. 3.

R. MARINA
Personali civili dei RR. arsenali marittimi

Anno 19 . . .

NOTE INFORMATIVE

del (1)
Sig. (2)

- (1) Grado e classe.
(2) Cognome e nome.

PARTE PRIMA (comune a tutte le categorie)
(Notizie generali sul funzionario)

Table with 2 columns: Field names (Cognome, nome e paternità, Luogo e data di nascita, etc.) and blank lines for entry.

Il (2)

Visto: il (3)

- (1) Il servizio complessivamente prestato e servizio utile a pensione.
(2) Grado e classe del funzionario.
(3) Capo dell'ufficio presso il quale è destinato il funzionario.

PARTE SECONDA (comune a tutte le categorie)
(Operosità, diligenza, disciplina, condotta morale)

Table with 2 columns: Field names (Se disimpegna il servizio con diligenza, Se dimostra zelo, etc.) and blank lines for entry.

Il (1)

Preso conoscenza

Il (2)

- (1) Capo dell'ufficio presso il quale è destinato il funzionario.
(2) Grado e classe del funzionario.

PARTE TERZA (per il personale di ragioneria e dei gestori)
(Qualità fisiche, intelligenza, coltura, merito professionale, idoneità all'avanzamento).

Se sia di buona costituzione fisica, oppure cagionevole di salute...
Carattere (criterio sommario)...
Prontezza di percezione...
Spirito d'iniziativa e capacità direttiva...
Coltura generale giuridica ed amministrativa...
Coltura professionale...
Conoscenza dei vari servizi e delle disposizioni relative all'amministrazione della marina...
Pregi e difetti speciali...
Se si ritiene idoneo all'avanzamento.

Il (1)

(1) Il capo dell'ufficio presso il quale è destinato il funzionario.

PARTE TERZA (per il personale d'ordine)
(Qualità fisiche, intelligenza, coltura, merito professionale, idoneità all'avanzamento).

Se sia di buona costituzione fisica, oppure cagionevole di salute...
Carattere (criterio sommario)...
Prontezza di percezione...
Coltura generalq...
Conoscenza delle disposizioni amministrative...
Conoscenza dei servizi inerenti alla categoria d'ordine...
Se si ritiene capace della direzione di un archivio...
Se si ritiene idoneo all'avanzamento.

Il (1)

(1) Capo dell'ufficio presso il quale è destinato il funzionario.

PARTE RISERVATA
alle osservazioni delle autorità di cui all'art. 45 (3° comma) o all'art. 46 del regolamento

Giudizio complessivo sul funzionario...
Eventuali osservazioni sulla compilazione della presente nota informativa...
Roma,

Il

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 902 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto del 1° giugno 1876, n. 3163, col quale fu sanzionata la Convenzione telegrafica internazionale firmata a Pietroburgo il 10-22 luglio 1875;
Visto il R. decreto del 10 giugno 1909, n. 509, col quale è stato approvato e reso esecutorio il regolamento per l'applicazione della Convenzione di cui sopra, riveduto nella conferenza di Lisbona ed ivi firmato l'11 giugno 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari esteri e per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione telefonica principale conclusa fra le Amministrazioni italiana, svizzera e tedesca e firmata a Berna il 23 gennaio, a Berlino il 31 gennaio e a Roma il 12 febbraio 1912 ed alla Convenzione telefonica speciale conclusa fra le Amministrazioni italiana e tedesca firmata a Berlino il 23 aprile ed a Roma il 18 luglio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI - CALISSANO - DI SAN GIULIANO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

CONVENTION

réglant le service de la correspondance téléphonique entre l'Italie et l'Allemagne.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes du Royaume d'Italie et le Département des Postes de l'Empire d'Allemagne désirant régler le service de la correspondance téléphonique entre l'Italie et l'Allemagne, en usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de S. Pétersbourg, et sur la base de la Convention du 23 Janvier 1912, 31 Janvier 1912, 12 Février 1912 arrêtée entre l'Italie et l'Allemagne d'une part, et la Suisse, d'autre part, ont résolu de conclure une convention générale à ce sujet et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. premier.

La correspondance téléphonique entre les deux pays est assurée au moyen de fils conducteurs dont le diamètre, la conductibilité et l'isolement sont en rapport avec les conditions dans lesquelles la correspondance doit s'effectuer.

Ces fils sont protégés dans la plus large mesure possible contre les influences nuisibles et notamment contre celles qui peuvent résulter du voisinage de courants d'énergie électrique.

Chacune des Administrations d'Italie et d'Allemagne fait exécuter

à ses frais sur son propre territoire les travaux d'établissement et d'entretien des lignes téléphoniques.

Les communications téléphoniques peuvent être originaires ou à destination de postes d'abonnés et de postes publics.

Art. 2.

A moins de décision contraire prise d'un commun accord par les deux Administrations, les circuits spécialement constitués en vue de la correspondance téléphonique sont exclusivement affectés à ce service.

Art. 3.

L'unité admise tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications est la période indivisible de 3 minutes.

Art. 4.

Les communications d'Etat jouissent de la priorité attribuée aux télégrammes d'Etat par l'article 5 de la Convention internationale de St. Pétersbourg et leur durée n'est pas limitée.

Art. 5.

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est formée du total de la taxe de transit pour la Suisse et des taxes terminales italienne et allemande, fixées comme il suit :

a) l'Italie est divisée pour la taxation en 3 zones. La 1^{re} zone comprend les centres téléphoniques des provinces ci-après : Turin, Novare, Milan, Côme, Bergame, Sondrio.

Taxe terminale 1 franc :

La deuxième zone comprend les centres téléphoniques des provinces ci-après : Alexandrie, Bellune, Bologne, Brescia, Crémone, Cuneo, Ferrare, Forlì, Gênes, Mantoue, Modène, Reggio, Rovigo, Trévise, Udine, Venise, Vérone, Vicence.

Taxe terminale 1,50 franc :

La troisième zone comprend les centres téléphoniques non compris dans les deux premières zones.

Taxe terminale 2 francs :

b) l'Allemagne est divisée pour la taxation en 3 zones.

La première zone comprend les centres téléphoniques situés entre la frontière suisse et une ligne allant d'un point de la frontière germano-autrichienne entre Taus et Furth (in Wald) et suivant le chemin de fer par Irrenlohe, Nürnberg, Erlangen jusqu'à Bamberg et de là le cours du Mein jusqu'à l'embouchure dans le Rhin. De la rive gauche du Rhin appartiennent à la première zone les centres téléphoniques situées dans la Hesse Rhénane, dans le Palatinat et en Alsace-Lorraine.

Les villes allemandes situées le long du chemin de fer susmentionné et sur le Mein font partie de la première zone.

Taxe terminale 1 franc :

La deuxième zone comprend les centres téléphoniques autres que ceux compris dans la première zone et situés entre la frontière suisse et une ligne partant d'un point de la frontière germano-autrichienne entre Tetschen et Schandau et suivant le chemin de fer par Pirna, Dresden, Riesa, Leipzig, Halle (Saale), Eisleben, Nordhausen, Northeim (Hannover), Werden (Weser), Ottbergen, Altenbohen, Lippstadt, Rheda (Bezirk Minden), Warendorf, Münster (Westfalen), Dülmen, Dorsten, Wesel, Geldern jusqu'à la frontière hollandaise auprès de Venlo.

Les villes allemandes désignées du paragraphe précédent font partie de la deuxième zone.

Taxe terminale 1,50 franc :

La troisième zone comprend les centres téléphoniques non compris dans les deux premières zones.

Taxe terminale 2 francs :

Pour les communications urgentes ayant priorité sur les communications privées ordinaires la taxe est triplée.

Les taxes pour les conversations, isolées et par abonnement, échangées pendant les heures de nuit, c. à. d. de 9 h du soir à 7 h

du matin depuis le 1^{er} mars au 31 octobre et à 8 h du matin depuis le 1^{er} novembre à la fin de février sont fixées comme suit :

Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques entre l'Italie et l'Allemagne échangées pendant la nuit sont réduites, par unité de trois minutes, aux trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales.

Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne de trente jours, est réduit, par unité de trois minutes, à la moitié du tarif normal.

La durée minima d'une séance d'abonnement est double de l'unité de conversation ; des séances d'une durée supérieure peuvent être consenties après entente entre les Administrations.

Les correspondances d'abonnement doivent concerner exclusivement les affaires personnelles de l'abonné ou celles de son établissement.

Les Administrations peuvent selon les convenances monétaires de leurs pays arrondir les taxes totale à percevoir.

Art. 6.

Les Administrations déterminent d'un commun accord l'affectation de chacun des circuits par lesquels peuvent s'établir les relations internationales, les villes admises à la correspondance et les heures entre lesquelles les relations sont autorisées.

Art. 7.

Chaque Administration reçoit pour sa part les taxes terminales afférentes au parcours sur son territoire.

Les recettes téléphoniques font de la part de chaque Administration l'objet d'un compte spécial direct.

Art. 8.

Après accord des relations peuvent s'ouvrir avec des pays voisins en transit par les lignes téléphoniques des deux Administrations.

Art. 9.

En vertu de l'article 8 de la Convention internationale de St. Pétersbourg, chacune des parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, sans être tenue à aucune indemnité.

Art. 10.

Les Administrations n'assument aucune responsabilité à raison du service de la correspondance téléphonique internationale.

Art. 11.

Les dispositions de la présente Convention seront complétées par un règlement de service arrêté d'un commun accord entre les deux Administrations.

Art. 12.

La présente Convention entre immédiatement en vigueur ; elle aura la même durée que la Convention entre la Suisse, d'une part et l'Italie et l'Allemagne, de l'autre.

Fait en double exemplaire,
à Rome, le 18 juillet 1912.

Le Ministre des Postes et des Télégraphes du Royaume d'Italie :
T. Calissano.

à Berlin, le 23 avril 1912.

Le Département des Postes de l'Empire d'Allemagne :
Kraethe.

CONVENTION

entre la Suisse, d'une part, l'Allemagne et l'Italie, d'autre part, concernant le trafic téléphonique direct entre l'Allemagne et l'Italie et vice-versa à travers la Suisse.

Sur la base des dispositions de la Convention télégraphique internationale de S. Pétersbourg et du Règlement de service y relatif, le Département des Postes et des Chemins de fer de la Confédération suisse, le Département des Postes de l'Empire d'Allemagne et le Ministre des Postes et des Télégraphes du Royaume d'Italie ont convenu ce qui suit :

Article premier.

A l'effet de faciliter des relations téléphoniques directes entre l'Allemagne et l'Italie, l'Administration des télégraphes et des téléphones suisses établira et entretiendra à ses frais, d'une frontière à l'autre de la Suisse, un circuit téléphonique à double fil qui ne contiendra sur territoire suisse aucune station intermédiaire et sera affecté exclusivement à ces relations en transit. L'Administration suisse conservera la propriété exclusive de ce lacet; ainsi que de la ligne sur laquelle il est posé.

Art. 2.

Chacune des Administrations d'Allemagne et d'Italie s'engage, de son côté, à établir dans les conditions analogues à celles de la présente convention une communication téléphonique directe à travers son territoire sur une demande ultérieure de la Suisse.

Art. 3.

L'Administration italienne établira pour la date de mise en exploitation du lacet mentionné à l'article premier une communication entre le réseau de Milan et la frontière suisse à Chiasso et une autre entre le même réseau de Milan et le point de raccordement du câble du Simplon à Iselle pour former une communication directe entre Milan et Zurich et une autre entre Milan et Bâle. Chacune des Administrations de Suisse et d'Italie prendra à sa charge les frais d'établissement et d'entretien de ces raccordements sur son propre territoire.

Les dispositions de l'arrangement provisoire du 20 avril-7 mai 1904 entre la Suisse et l'Italie seront appliquées à ces deux dernières communications.

Article 4.

Le circuit mentionné à l'article premier sera établi en fil de bronze ou de cuivre dur de 4,5 mm. de diamètre. Il sera muni sur son parcours aérien de bobines Pupin disposées à des distances de dix kilomètres environ l'une de l'autre. Dans le tunnel du Simplon, le circuit sera complété par un couple de conducteurs du câble télégraphique et téléphonique italo-suisse, qui cependant ne recevra pas de bobines Pupin.

Si toutefois l'expérience faisait reconnaître par la suite l'opportunité d'avoir recours également à des bobines Pupin, les Administrations contractantes s'entendront sur le mode d'intercalation des dites bobines, ainsi que sur la question d'une augmentation éventuelle du montant de la garantie prévue à l'article 7, ou bien sur la question de la pose d'un nouveau câble.

Art. 5.

Pour le trafic de transit passant par le circuit qui fait l'objet de l'article premier, il sera versé à la Suisse une taxe de deux francs par unité de conversation. La taxe de transit des conversations urgentes sera triplée, et celle des conversations de nuit, isolées ou par abonnement, réduite en proportion de la réduction des taxes terminales.

La même taxe de transit de deux francs sera versée à la Suisse également pour des conversations qui s'échangeraient sur d'autres

circuits entre l'Allemagne et l'Italie, et inversement, par l'intermédiaire de stations centrales suisses.

Art. 6.

Le décompte au sujet des conversations échangées sur le circuit dont il est question à l'article premier aura lieu de la façon suivante: Après que le compte mensuel aura été arrêté de commun accord entre les deux Administrations d'Allemagne et d'Italie, chacune de ces dernières fera connaître à la Direction générale des télégraphes suisses le nombre des unités de conversations partantes du mois, les conversations urgentes et de nuit étant indiquées à part.

Chaque Administration versera à la Suisse à la fin de chaque trimestre les sommes dont elle lui sera débitrice de ce chef.

Art. 7.

Les Administrations d'Allemagne et d'Italie garantissent toutefois à l'Administration suisse un minimum de recette annuelle de fr. 45.000 (francs quarantecinq mille), provenant exclusivement de conversations échangées sur le circuit dont il est question à l'article premier. Le montant de tout déficit qui se produirait entre la somme garantie et la recette totale annuelle effective sera payé à la Suisse lors de la liquidation du quatrième trimestre en parties égales par les deux Administrations, allemande et italienne.

Art. 8.

L'Administration suisse fera toute diligence, en cas d'interruption ou de dérangement, pour rétablir la communication aussi promptement que possible. Dans le cas où l'interruption ou le dérangement aurait, sur territoire suisse, une durée supérieure à cinq jours, comptés à partir de la date à laquelle l'Administration des télégraphes suisses en aura reçu avis de la part de l'une ou de l'autre des Administrations d'Allemagne et d'Italie, le minimum garanti de recette serait réduit 1/365 pour chaque intervalle de 24 heures ou fraction de 24 heures d'interruption ou de dérangement en plus.

Art. 9.

En application de l'article 8 de la Convention télégraphique internationale, la Suisse se réserve le droit de suspendre le trafic sur la section de transit, sans aucune obligation d'indemniser; mais elle s'engage à en aviser immédiatement les deux autres parties contractantes. Le minimum garanti de recette sera réduit dans ce cas, comme à l'article 8, de 1/365 pour chaque durée de 24 heures ou fraction de 24 heures.

Les dispositions de la Convention télégraphique internationale, ainsi que du règlement de service font du reste règle aussi pour la présente convention pour autant que les articles qui précèdent ne prévoient rien qui leur soit contraire.

Art. 10.

La présente convention entre immédiatement en vigueur.

Elle déploiera ses effets pendant dix années consécutives.

Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année, à moins de résiliation par l'une des parties contractantes, dans lequel cas la convention cessera ses effets dans le délai d'un an, compté à partir de la date à laquelle ladite résiliation aura été notifiée.

Art. 11.

Les relations entre l'Allemagne et l'Italie découlant de la présente convention seront réglées par un arrangement spécial entre les Administrations de ces deux pays.

En foi de quoi le département des postes et des chemins de fer de la Confédération suisse, le département des postes de l'Empire

d'Allemagne et le ministre des postes et des télégraphes du Royaume d'Italie ont signé la présente convention en triple expédition.

Berne, le 23 janvier 1912.

Le département des postes et des chemins de fer
de la Confédération suisse:
Comtesse.

Berlin, le 31 janvier 1912.

Le département des postes de l'Empire d'Allemagne:
Kraetke.

Rome, le 12 febbraio 1912.

Le ministre des postes et des télégraphes du Royaume d'Italie:
Teobaldo Calissano.

Il numero 908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarato di pubblica utilità l'impianto di un areoscalo e dei servizi relativi nel territorio del comune di Iesi.

Art. 2.

All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti, e che saranno designati dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sùnto i seguenti Regi decreti:

N. 969

Regio Decreto 2 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si approva lo statuto organico di una Cassa agraria per il mandamento di Umbertide.

N. 970

Regio Decreto 5 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura industria e commercio, si approvano alcune modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

N. 971

Regio Decreto 12 agosto 1912, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è approvato il nuovo testo unico dello statuto organico della Cassa di risparmio di Città di Castello.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

I seguenti sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria, appartenenti al corpo di occupazione della Libia, sono nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma stessa:

Bove Michele — Francia Bernardo — Marangio Amedeo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 12 agosto 1912:

Zanotti cav. Battista, colonnello comandante 5 genio, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° settembre 1912.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 6 giugno 1912:

Avanzini Luigi, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da causa di servizio, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 18 giugno 1912.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 22 luglio 1912:

Masserano Giulio, tenente medico R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana (a disposizione Ministero affari esteri), cessa di essere a disposizione come sopra dal 24 luglio 1912.

Caldarola Francesco, id. reggimento artiglieria a cavallo, collocato a disposizione Ministero affari esteri.

Corcioni Corradino, id. 15 artiglieria campagna, id. id.

Con R. decreto del 25 luglio 1912:

Audisio Pietro, capitano medico ospedale Genova, collocato a disposizione del Ministero delle finanze.

Faraggiana Francesco, id. 90 fanteria, id. id. id.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 30 agosto 1912:

Giannetti cav. Giuseppe, colonnello commissario in disponibilità, richiamato in servizio effettivo e nominato direttore commissariato 5° corpo d'armata.

Reghini nobile e patrizio di Pontremoli cav. Ottavio, id. direttore commissariato 5° corpo d'armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° settembre 1912.

(Continua.)

**MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO**

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimenti di privativa industriale

Trasferimento di privativa industriale n. 4741.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 365, n. 252 del registro attestati, n. 112888 del registro generale del 25 marzo 1912 col titolo: « Procédé pour rendre l'aluminium inattaquable aux acides, alcalis et à tous autres agents extérieurs et lui conserver cette inaltérabilité même aux températures élevées », originariamente rilasciato a Pucillo Francesco, a Genova, fu trasferito per intero a Piaggio e C., a Sestri Ponente, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 21 marzo 1911, a rogito del notaro Gerolamo Cassanello di Genova, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Genova il giorno 25 marzo 1911, al n. 6149, vol. 369, atti pubblici e presentato per il visto alla prefettura di Genova il 31 marzo 1912, ore 14,4.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4765.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 209, n. 211 del registro attestati, n. 77089 del registro generale del 14 agosto 1905 col titolo: « Impiego del tellurito di potassio per la preparazione di reattivi destinati a rivelare gli inquinamenti dei sieri, dei vaccini e delle soluzioni in genere, modificato come segue: Impiego dei sali di tellurio, telluriti e tellurati di sodio, di potassio, di ammonio ecc., per la preparazione di reattivi destinati a rivelare gli inquinamenti dei sieri, dei vaccini e delle soluzioni in genere » originariamente rilasciato a Giorgi Mario, a Roma, fu trasferito per intero con gli attestati completivi vol. 213, n. 14 del registro attestati, n. 78232, del registro generale del 9 ottobre 1905 e vol. 214, n. 136 del registro attestati, n. 78498 del registro generale del 2 novembre 1905, a Giorgi Giorgio, Anna nata Falleroni, Francesco, Giorgio, Anna, Stamura in Galamini, a Recanati e Giorgi Clarice in Bonamano, a Civitavecchia, in forza di successione legittima dichiarata con atto notorio ricevuto nella R. pretura di Recanati il 10 dicembre 1909.

Roma, 12 giugno 1902.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4845.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 211, n. 40 del registro attestati, n. 77725 del registro generale, del 6 settembre 1905, col titolo: « Innovazioni nelle cinghie per trasmissione ed altre », originariamente rilasciato a Magaldi Giulio, a Buccino (Salerno), fu trasferito per intero alla Società Magaldi-Franceschi, a Napoli, in forza di cessione totale fatta con scrittura privata in data 1° luglio 1911, debitamente registrata a Napoli il giorno 3 luglio 1911 al n. 73, vol. 1, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Napoli il 30 settembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4892.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 296, n. 193 del registro attestati, n. 96024 del registro generale del 26 novembre 1909, col titolo: « Processo per la fabbricazione di calzettine incandescenti », originariamente rilasciato a Ross Ewald, a Barmen (Germania), fu trasferito per intero alla Società Internationale Gasglühlicht Actiengesellschaft, a Budapest, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Barmen il 10 agosto 1911 ed a Budapest il 6 ottobre 1911, debitamente registrato a Roma il 16 novembre 1911 al n. 11333, vol. 272, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 21 novembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4893.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 350, n. 1 del registro attestati, n. 112848 del registro generale, del 7 ottobre 1911 col titolo: « Tissu pour manchons à incandescence », originariamente rilasciato a Ross Ewald, a Barmen (Germania), fu trasferito per intero alla Società Internationale Gasglühlicht Actiengesellschaft, a Budapest, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Barmen il 10 agosto 1911 ed a Budapest il 6 ottobre 1911, debitamente registrato a Roma il 16 novembre 1911 al n. 11333, vol. 272, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 21 novembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4896.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 350, n. 181, del registro attestati, n. 113348 del registro generale, del 18 ottobre 1911 col titolo: Sistema per eseguire la ritagliatura delle maschere usate nella colorazione delle pellicole cinematografiche », originariamente rilasciato alla Ditta Itala-Film, a Torino, fu trasferito per intero alla Ditta Itala-Film, ing. Sciamengo & Pastrone, a Torino, in forza di cessione totale fatta a Torino, con atto privato in data 11 novembre 1911, debitamente registrato a Torino il giorno 13 novembre 1911, al n. 5637, vol. 324, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 17 novembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4910.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 300, n. 189 del registro attestati, n. 100.045 del registro generale, del 14 gennaio 1910, col titolo: « Grammofono con braccio perfezionato e senza tromba », originariamente rilasciato a Passina Luigi, a Milano, fu trasferito per intero col relativo attestato completivo vol. 338, n. 190 del registro attestati, n. 109.985 del registro generale del 19 aprile 1911, a Fraschini Alessandro fu Antonio e Freij Francesco fu Guglielmo, a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 16 novembre 1911, ricevuto dal notaio dott. Cesare Candiani, di Milano, debitamente registrato a Milano il giorno 20 novembre 1911, al n. 3661, vol. 363,

e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 28 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4912.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 272, n. 96 del registro attestati, n. 92.712 del registro generale del 27 agosto 1908, col titolo: « Processo per la fabbricazione di mattonelle di vetro, sistema « Curci », imitanti le maioliche e i marmi », originariamente rilasciato a Curci Carlo e Mussi Ugo, a Roma, fu trasferito per intero coi relativi attestati completivi vol. 278, n. 151 del registro attestati, n. 95.680 del registro generale, del 21 dicembre 1908 e vol. 278, n. 152 del registro attestati, n. 95.806 del registro generale del 21 dicembre 1908, a Grignolio Giacomo, a Torino, in forza di cessione totale fatta a Milano il 1° aprile 1911, con atto privato, debitamente registrato a Busto Arsizio il giorno 3 aprile 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4918.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 341, n. 128, del registro attestati, n. 113035 del registro generale, del 23 marzo 1911, col titolo: « Perfezionamenti nelle ruote a molla per veicoli », originariamente rilasciata a Margetts Frederick William e Margetts William Henry a East Dulwich, Surrey (Inghilterra), fu trasferito per intero a Aviles Resilient Wheels Limited, a Londra, in forza di cessione totale fatta a Londra il 13 novembre 1911, con scrittura privata, debitamente registrata all'ufficio demaniale di Roma l'8 gennaio 1912 al n. 15729, vol. 272, atti privati, e presentata per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 15 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4921

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 321, n. 141 del registro attestati n. 107579 del registro generale, del 13 settembre 1910, col titolo: « Poudre sans fumée », originariamente rilasciato a Maxim Hudson, a Brooklyn (New York - S. U. d'America), fu trasferito per intero alla Société E. I. du Pont de Nemours Powder Company, a Wilmington, Delaware (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Wilmington il 17 ottobre 1911, con atto privato debitamente registrato a Roma il 16 gennaio 1912, al n. 16694, vol. 273, atti privati e presentata per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 20 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4922.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale. vol. 282, n. 88 del registro attestati n. 94.792 del regi-

stro generale, del 17 marzo 1909, col titolo: « Perfectionnements dans les machines à imprimer », originariamente rilasciato a Hayes John Arthur Jefferson, a Manchester (Gran Bretagna), fu trasferito per intero alla Hayes Universal Printing Machinery Limited, a Letchworth (Gran Bretagna), in forza di cessione totale fatta a Cambridge il 18 ottobre 1911, con atto privato debitamente registrato a Roma il 20 gennaio 1912, al n. 1719, vol. 273, il giorno 20 gennaio 1912, e presentata per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 22 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4923.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 324, n. 5 del registro attestati, n. 106.284 del registro generale, del 10 ottobre 1910, col titolo: « Porte-ouvrage articulé pour machines à travailler les peaux et les cuirs », originariamente rilasciato a Kehrhn Alexander Heinrich, a Francoforte aM. (Germania), fu trasferito per intero con l'attestato completo volume 336, n. 47 del registro attestati, n. 108.975 del registro generale, dell'11 marzo 1911, alla Turner Company Aktiengesellschaft, a Francoforte aM. (Germania), in forza di cessione totale fatta a Francoforte aM. il 4 dicembre 1911, con atto privato debitamente registrato a Roma il giorno 18 dicembre 1911, al n. 14.185, vol. 272 atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 10 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4924.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 270, n. 207 del registro attestati, n. 92.380 del registro generale del 3 agosto 1903, col titolo: « Dispositivo per dirigere il movimento del cuoio nelle macchine per lo sfioramento, per la lavorazione in bianco, per togliere la grana e per il liscio, ecc. », originariamente rilasciato a Turner Company Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a Francoforte aM. (Germania), fu trasferito per intero a Turner Company Aktiengesellschaft, a Francoforte aM., in forza di cessione totale fatta a Francoforte aM. il 24 giugno 1911, con atto privato, debitamente registrato a Roma il giorno 18 dicembre 1911, al n. 8878, vol. 272, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 10 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4925.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 301, n. 248 del registro attestati, n. 101.506 del registro generale, del 28 gennaio 1910, col titolo: « Procédé et dispositif pour la fabrication des sels ou oxydes de plomb », originariamente rilasciato a Barton George Vincent, a Liverpool (Gran Bretagna), fu trasferito per intero col relativo attestato completo volume 326, n. 106, reg. attestati, n. 108.777 registro generale, del 3 novembre 1910, a Luidgens & Söhne, a Mülheim sR. (Germania), in forza di cessione totale fatta a Liverpool il 20 novembre 1911, con atto privato, debitamente registrato a Roma il 13 gennaio 1912,

al n. 16.410, vol. 273, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 17 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4926.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 350 n. 86 del registro attestati, n. 115.399 del registro generale, del 12 ottobre 1911 col titolo: « Procédé et dispositif pour la cokéification des briquettes », originariamente rilasciato a Garz Carl, a Rixdorf presso Berlino, fu trasferito per intero alla Diamant Brikett Werke G. m. b. H., a Berlino, in forza di cessione totale fatta a Berlino il 15 novembre 1911, con atto privato debitamente registrato a Roma il giorno 13 gennaio 1912, al n. 16.409, vol. 273 e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 17 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4927.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 198, n. 80 del registro attestati, n. 74.515 del registro generale, del 23 dicembre 1904 col titolo: « Procédé de photographie en couleurs », originariamente rilasciato alla Société Anonyme des plaques et papiers photographiques A. Lumière et ses fils a Lione (Francia), fu trasferito per intero col relativo attestato completivo, vol. 228, n. 45 del reg. attestati, n. 82.576 del reg. generale, del 28 giugno 1906, alla Union photographique industrielle établissements Lumière & Jouglé réunis, Société anonyme, a Parigi, in forza di cessione totale fatta a Lione il 20 novembre 1911 con atto privato debitamente registrato a Torino il giorno 6 dicembre 1911 al n. 6641, vol. 325, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 9 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4928.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 279, n. 168 del registro attestati, n. 95.828 del registro generale, dell'11 gennaio 1909 col titolo « Pompe de graissage », originariamente rilasciato a Woerner Eugen, a Cannstatt (Germania), fu trasferito per intero a Bosch Robert, a Stuttgart (Germania), in forza di cessione totale fatta a Stuttgart il 6 dicembre 1911 con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Torino il giorno 18 dicembre 1911 al n. 7199, vol. 325, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 20 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4929.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 356 n. 119 del registro attestati, n. 117.783 del registro generale, del 14 dicembre 1911, col titolo: « Machine à multiplier et à additionner les produits », originariamente rilasciato a Piscicelli Taeggi Roberto, a Napoli, fu trasferito per intero alla

Calcolatrice électrique, a Parigi, in forza di cessione totale fatta a Parigi il 13 giugno 1911, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 28 luglio 1911, al n. 1366, vol. 320, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 27 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4930.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 295, n. 105 del registro attestati, n. 99.866 del registro generale, dell'8 novembre 1909 col titolo « Perfezionamento nella trasmissione a catena per i veicoli automotori », originariamente rilasciato a Guidetti-Serra Felice a Torino, fu trasferito per intero alla Società Torinese Automobili Elettrici, Torino, in forza di cessione totale fatta a Torino il 23 dicembre 1911 con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 26 dicembre 1911 al n. 7537, vol. 325, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 29 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4931.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 295, n. 214 del registro attestati, n. 99.863 del registro generale, del 15 novembre 1909, col titolo: « Perfezionamento nei trolley per linea a due o più fili », originariamente rilasciato a Guidetti-Serra Felice, a Torino, fu trasferito per intero alla Società Torinese Automobili Elettrici a Torino, in forza di cessione totale fatta a Torino il 23 dicembre 1911, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 26 dicembre 1911, al n. 7537, vol. 325, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 29 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4932.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 298, n. 245 del registro attestati, n. 99.865 del registro generale, del 21 dicembre 1909, col titolo: « Perfezionamento nel comando dei controller dei veicoli automotori elettrici », originariamente rilasciato a Guidetti-Serra Felice, a Torino, fu trasferito per intero alla Società Torinese Automobili Elettrici, a Torino, in forza di cessione totale fatta a Torino il 23 dicembre 1911, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 26 dicembre 1911, al n. 7537, vol. 325, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 29 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4933.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 299, n. 153 del registro attestati, n. 99.867 del registro generale, del 30 dicembre 1909, col titolo: « Sistema di co-

mando di un veicolo automotore ad accumulatori per mezzo di un timone », originariamente rilasciato a Guidetti-Serra Felice, a Torino, fu trasferito per intero alla Società Torinese Automobili Elettrici, a Torino, in forza di cessione totale fatta a Torino il 23 dicembre 1911, con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Torino il giorno 26 dicembre 1911, al n. 7537, vol. 325, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 29 dicembre 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4938.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 312, n. 172 del registro attestati, n. 105.314 del registro generale, del 16 maggio 1910, col titolo: « Bandage élastique pour roues de véhicules », originariamente rilasciato a Blaisdell Frederick Elijah, a Londra, fu trasferito per intero ad Hearson Thomas Alfred, a Londra, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a New York l'8 novembre 1911 e a Londra il 20 novembre 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 27 gennaio 1912, al n. 17.755, vol. 273, atti privati, e presentato per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 31 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4940.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 344, n. 112 del registro attestati, n. 114.140 del registro generale, del 30 giugno 1911, col titolo: « Appareil pour dresser les barres rondes pleines ou creuses », originariamente rilasciato alla Société anonyme d'Escaut & Meuse a Selessin presso Liège (Belgio), fu trasferito per intero alla Société Anonyme des usines à tubes de la Meuse, a Selessin presso Liège (Belgio), in forza di cessione totale fatta a Selessin il 27 dicembre 1911, con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Firenze il 18 gennaio 1912 al n. 7815, vol. 330, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Firenze il 22 gennaio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4942.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 301, n. 147 del registro attestati, n. 101.083 del registro generale del 24 gennaio 1910, col titolo: « Pattumiera a rovesciamento », originariamente rilasciato a Danielli Salvatore, a Milano, già trasferito a Gagliardi, Ajelli & C. a Milano e successivamente a Lualdi, Gagliardi & C., a Milano, come da pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* del 18 dicembre 1911, n. 293 e del 30 luglio 1912, n. 179, fu trasferito per intero a Lualdi & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato in data 5 gennaio 1912, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Gallarate il giorno 11 gennaio 1912, al n. 1669, vol. 65, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 1° febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4944.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 350, n. 229 del registro attestati, n. 115.529 del registro generale, del 20 ottobre 1911 col titolo: « Apparecchio a distributore automatico di segatura o polvere disinfettante, con raccogli spazzature », originariamente rilasciato a Danielli Salvatore, a Milano, già trasferito a Gagliardi, Ajelli & C. a Milano e successivamente a Lualdi, Gagliardi & C., a Milano, come da pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* del 18 dicembre 1911, n. 293 e del 30 luglio 1912, n. 179, fu trasferito per intero a Lualdi & C., a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto privato, in data 5 gennaio 1912, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Gallarate il giorno 11 gennaio 1912, al n. 1669, vol. 65, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 1° febbraio 1911.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4945.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 220, n. 19 del registro attestati, n. 80.322 del registro generale, del 3 febbraio 1906, col titolo: « La Mondiale damigiana di vetro, quadra, con custodia in legno », originariamente rilasciato a Luraghi Raimondo, a Milano, fu trasferito per intero col relativo attestato completivo vol. 251, n. 12 del registro attestati e n. 88.862 del registro generale, del 24 agosto 1907, a Bianchi Lorenzo, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano, il 15 gennaio 1912, con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano il giorno 16 gennaio 1912, al n. 15466, vol. 2047, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 5 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4948.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 358, n. 9 del registro attestati, n. 117.866 del registro generale del 27 dicembre 1911, col titolo: « Sistema ed apparecchio per la lavorazione dei marmi, delle pietre e dei graniti », originariamente rilasciato a Guglielminotti Pietro, a Torino, fu trasferito per intero a Azavey Samuel, a Milano, in forza di cessione totale fatta a Torino il 4 febbraio 1911, con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Torino il giorno 13 febbraio 1911, al n. 9904, vol. 328, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 15 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4949.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 276, n. 196 del registro attestati, n. 95.228 del registro generale del 28 novembre 1908, col titolo: « Commutateur pour postes téléphoniques à encaissement automatique », originariamente rilasciato a Felten & Guillaume-Lahmeyerwerke Actien-Gesellschaft, a Mülheim a/R. (Germania), fu trasferito per intero a Felten & Guillaume Carlswerke Actien-Gesellschaft, a Mülheim a/R. (Germania), in forza di cessione totale come da atto privato fatto a Mülheim

il 1° gennaio 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Torino il giorno 22 febbraio 1912, al n. 10.238, vol. 328, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 28 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4950.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 293, n. 7 del registro attestati, n. 99.004 del registro generale, dell'8 ottobre 1909, col titolo: « Perfezionamenti nei licci per telai da tessitura », originariamente rilasciato a Felten & Guillaume [Lahmeyerwerke Aktien-Gesellschaft a Mülheim s/R. (Germania) fu trasferito per intero a Felten & Guillaume Carlswerk Aktien-Gesellschaft, a Mülheim s/R. (Germania), in forza di cessione totale come da atto privato fatto a Mülheim il 1° gennaio 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Torino il giorno 22 febbraio 1912 al n. 10.238, vol. 328, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 28 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4951.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 341 n. 242 del registro attestati, n. 111.177 del registro generale, del 31 maggio 1911 col titolo: « Liccio per telai da tessitura con occhielli introdotti nelle maglie dei fili metallici dei licci e mantenutivi per effetto di elasticità », originariamente rilasciato a Felten & Guillaume Lahmeyerwerke Aktien-Gesellschaft, a Mülheim s/R (Germania), fu trasferito per intero a Felten & Guillaume Carlswerke Aktien-Gesellschaft, a Mülheim s/R. (Germania), in forza di cessione totale come da atto privato fatto a Mülheim s/R. il 1° gennaio 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Torino il giorno 22 febbraio 1912, al n. 10.238, vol. 328, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino il 28 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4953.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 359 n. 18 del registro attestati, n. 118.071 del registro generale, dell'8 gennaio 1912 col titolo: « Procédé et machine pour la fabrication à froid des grains de plomb », originariamente rilasciato a Vojtisek Vincenc, a Praga, Boemia (Austria), fu trasferito per intero a Petrik Josef, a Praga, Boemia (Austria), in forza di cessione totale fatta a Praga il 13 gennaio 1912 con atto privato debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 8 febbraio 1912, al n. 18.754, vol. 273, e presentato per il visto all'ufficio della proprietà intellettuale il 13 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4954.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa

industriale, vol. 327, n. 57 del registro attestati, n. 109377 del registro generale, del 12 novembre 1910, col titolo: « Motore per combustibile gassoso o liquido in cui la custodia del motore e l'albero di manovella girano in direzioni opposte », originariamente rilasciato a Sächsische Werkzeugmaschinenfabrik Bernhard Escher A. G., a Chemnitz (Germania), fu trasferito per intero ad Horch A. & C., Motorwagenwerke Aktiengesellschaft, a Zwickau (Germania), in forza di cessione totale fatta a Chemnitz il 14 dicembre 1911, con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 10 febbraio 1912, al n. 19072, vol. 273 atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 13 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4956.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale, vol. 253, n. 210 del registro attestati, n. 88537 del registro generale, del 10 ottobre 1907 col titolo « Sistema di valvole automatiche elettro-magnetiche e loro uso come limitatori di corrente in unione ai contatori », originariamente rilasciato a Lenner Raffaello, a Roma, fu trasferito per intero a Salvadori Mario, a Roma, in forza di cessione totale fatta con atto privato in data 16 dicembre 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma, il giorno 22 dicembre 1911, al n. 14564, vol. 272 e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 17 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4957.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 317, n. 144 del registro attestati, n. 106341 del registro generale, dell'11 luglio 1910 col titolo: « Dispositif de tuyauterie pour les gaz dans les moteurs à explosion à deux temps », originariamente rilasciato a Côte Elysée, a Pantin (Francia), fu trasferito per intero alla Société Anonyme des Établissements Côte, a Pantin (Francia), in forza di cessione totale fatta con atto privato, sottoscritto a Pantin nei giorni 29 agosto e 26 settembre 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 6 febbraio 1912 al n. 18587, vol. 273, atti privati e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 22 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4958.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 293, n. 207 del registro attestati, n. 99.236 del registro generale, del 15 ottobre 1909 col titolo « Perfectionnements dans les moteurs à deux temps », originariamente rilasciato a Côte Cyrille, a Parigi, fu trasferito per intero alla Société Anonyme des Établissements Côte, a Pantin (Francia), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto a Pantin nei giorni 29 agosto e 26 settembre 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 6 febbraio 1912 al n. 18.588, vol. 273, atti privati e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 22 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4959.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 357, n. 228 del registro attestati, n. 117.262 del registro generale, del 26 dicembre 1911 col titolo: « Dispositif pour empêcher les raisins foulés de se piquer ou de s'acidifier », originariamente rilasciato a Luttin Charles, a Colmar (Germania), fu trasferito per intero alla Waggonfabrik Aktiengesellschaft, a Rastatt (Germania), in forza di cessione totale fatta a Colmar il 30 ottobre 1911, con atto privato, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Roma il giorno 10 febbraio 1912, al n. 19.071, vol. 273, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 21 febbraio 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4960.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 213, n. 142 del registro attestati, n. 78.409 del registro generale, del 19 ottobre 1905 col titolo: « Cerchioni metallici per ruote di veicoli di qualunque specie », originariamente rilasciato a Magaldi Giulio, a Buccino (Salerno), fu trasferito per intero a Magaldi-Franceschi (Società), a Napoli, in forza di cessione totale fatta con atto privato di costituzione di Società in data 1° luglio 1911, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Napoli il giorno 3 luglio 1911, vol. 1°, serie 3ª, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Napoli il 13 marzo 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4951.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale, vol. 211, n. 41 del registro attestati, n. 77.726 del registro generale, del 6 settembre 1905, col titolo: « Innovazioni nei cavi di cuoio ed altri materiali d'origine organica, destinati per trasmissione di forza e per altri scopi », originariamente rilasciato a Magaldi Giulio, a Buccino (Salerno), fu trasferito per intero a Magaldi-Franceschi, a Napoli, in forza di cessione totale fatta con scrittura privata di costituzione di Società in data 1° luglio 1911, debitamente registrata all'ufficio demaniale di Napoli il giorno 3 luglio 1911, vol. 1°, serie 3ª, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Napoli il 13 marzo 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

Trasferimento di privativa industriale n. 4972.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale vol. 128, n. 213 del registro attestati, n. 53.275 del registro generale, del 23 settembre 1900 col titolo: « Manovra a bottoni per ascensori elettrici », originariamente rilasciato a Stigler Augusto, a Milano, fu trasferito per intero alla società Officine Meccaniche Stigler a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico in data 14 dicembre 1907, a rogito del notaio Gerolamo Cassanello di Milano, debitamente registrato all'ufficio demaniale di Milano, il giorno 23 dicembre 1907, al n. 4062, vol. 319, atti pubblici e presentato per il visto alla prefettura di Milano, l'8 marzo 1912.

Roma, 12 giugno 1912.

Il direttore
E. VENEZIAN.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrèchè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 %	297366	21	Bonaria <i>Eugenio</i> di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova	Bonaria <i>Francesco-Eugenio</i> di Domenico, minore, ecc. come contro
»	646776 643091	35 — 140 —	Cavallero <i>Margherita</i> fu Francesco, nubile, domiciliata a Roccavignale (Genova)	Cavallero <i>Clara, vulgo Margherita</i> fu Francesco, nubile, ecc. come contro
»	233945	10 50	Crosta <i>Giovanni</i> ed <i>Alberto</i> di Antonio, minori, sotto la patria potestà del dettolo loro genitore, domiciliati a Moncalvo (Alessandria)	Crosta <i>Pasquale-An nibala Giovanni</i> ed <i>Umberto-Serafino-Pasquale, d e t l'ò lberto</i> , di Antonio, ecc. come contro
»	227586	35	Carboni <i>Lucia</i> , Alessandro e Giovanni fu Leopoldo, minori, sotto la patria potestà della madre Tabonis Costanza, domiciliati a Venaria Reale (Torino)	Carboni <i>Domenica-Maria-Lucia</i> Alessandro e Giovanni fu Leopoldo, minori, ecc. come contro
»	212388	3 50	Marini Rosa e <i>Caterina</i> fu Alessandro, minorenni, sotto la patria potestà della madre Sibilla Anna, domiciliati in Pieve di Teo (Porto Maurizio)	Marini Rosa e <i>Lorenza</i> fu Alessandro, minorenni, ecc. come contro
»	271080	35 —	Gillio <i>Giosuè</i> fu Carlo Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Martini Marianna, domicil. in Torino	Gillio <i>Edoardo</i> fu Carlo Luigi, minore, ecc. come contro
»	257038 281283	14 — 35 —	<i>Calvini</i> Apollonia fu Giacomo, moglie di Melga Pietro, domiciliata a San Remo (Porto Maurizio)	<i>Calvino</i> Apollonia fu Giacomo, ecc. come contro
»	269282 311885 325257	17 50 3 50 17 50	Semmola Vincenzo o Vincenzo Maria di Nicola, domiciliato a Frosinone (Roma)	Semmola Vincenzo o Vincenzo Maria di Nicola, <i>minore</i> , ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state noti-

ficato opposizioni, a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 31 agosto 1912.

Pel direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio per cartificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 settembre 1912, in L. 100.94

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispezzione generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contante nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

13 settembre 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degli interessi maturati a tutt'oggi
8.50 % netto	98,02 90	96,27 90	97 31 51
8.50 % netto (1912)	97,70 75	95,95 75	96 99 43
8 % lordo	68,33 75	67,13 75	67,24 85

CONCORSI

ERRATA CORRIGE.

Per errore della copia trasmessaci, nel decreto ministeriale 31 agosto u. s. e nel corrispondente avviso, relativi al concorso a medico provinciale aggiunto di 5^a classe, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 6 corrente mese, i posti messi a concorso vennero indicati in numero di 74, anziché 73, quanti in realtà devono essere e come qui si rettifica.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'ottimismo dei circoli ufficiosi e ufficiali turchi è, giornalmente frustrato da nuovi scontri ai confini.

È proprio il caso di ripetere il vecchio adagio: *Nulla dies sine linea!*

Un telegramma del *Times* da Salonico reca infatti la notizia che una scaramuccia avvenuta nei dintorni di Dımabala è degenerata in una vera battaglia. A Karakos i turchi hanno opposto un'accanita resistenza all'attacco di 6000 bulgari, che disponevano di artiglierie.

Durante il combattimento, il quale durò tutto il

giorno, sei bulgari rimasero uccisi. Non si sa ancora nulla delle perdite turche.

In conseguenza della gravità dell'attuale situazione tutti i comandanti di divisione e i riservisti in Macedonia hanno ricevuto l'ordine di prepararsi ad una mobilitazione immediata. Una banda bulgara è entrata nella Djobjan, ha arrestato tre serbi e li ha giustiziati.

Tuttavia si seguita a dichiarare a Costantinopoli che le relazioni turco-bulgare sono improntate a fiducia reciproca e che un largo spirito di conciliazione permette di sperare che le questioni in sospeso, come pure la questione d'ordine economico, saranno prossimamente risolte con soddisfazione dei due paesi. « Prossimamente! » Ecco l'avverbio tanto caro alla Porta e col quale cerca di addormentare l'opinione pubblica degli Stati confinanti. Ma l'opinione pubblica bulgara già parla che una crisi sarebbe inevitabile e se queste scaramucce o vere battaglie si rinnovassero con alquanto frequenza. È vero, la *Bulgaria* assicura, che queste voci sono frutto di giudizi esagerati, ma è anche vero che possono essere frutto d'un esaurimento di pazienza.

Il *Mir*, altro giornale autorevole bulgaro, in termini energici commenta gli attentati rivoluzionari commessi in Macedonia. Fa appello ai bulgari della Bulgaria e della Turchia e chiede loro di accomunare i loro sforzi per far cessare una buona volta la serie degli attentati.

Il *Messenger d'Athènes* cita un articolo di Julius Sachs, nella rivista *Mars*, il quale dice che il solo mezzo di porre fine alle pericolose rivalità è quello di garantire la tutela o i diritti delle nazionalità e nello stesso tempo il mantenimento della integrità della Turchia.

Il decentramento amministrativo in Turchia, proposto dal conte Berchtold, deve essere interpretato nel senso delle autonomie etniche e non locali.

Un telegramma da Atene in data di ieri, assicura che i rappresentanti dei notabili di Vallona e di Borat, non che tre rappresentanti degli albanesi del nord, sono arrivati a Durazzo, dove hanno conferito segretamente.

Telegrafano da Budapest al *Temps* che i membri del Comitato esecutivo dell'opposizione coalizzata, la quale si compone del gruppo Kossuth, del gruppo Justh, del partito cattolico popolare, dell'estrema sinistra e del partito dei piccoli proprietari rurali, si sono riuniti mercoledì scorso in conferenza, dopo di che hanno comunicato ai giornali la seguente nota:

« I notabili preparano una nuova sollevazione e hanno dato ordine alle loro tribù di tenersi pronte.

« Un altro telegramma da Costantinopoli di pari data dà come certa la partenza di Nazim pascià verso le provincie armenie per verificare di persona l'insieme delle misure da prendere ed assicurare, in maniera definitiva, la tranquillità degli armeni ».

Finché le illegalità commesse il 4 giugno ed in seguito dal presidente della Camera, dal Governo e dalla maggioranza non saranno riparate, il Parlamento ungherese si troverà nella impossibilità di funzionare in maniera normale.

L'opposizione contesta la validità delle modificazioni introdotte in sua assenza al regolamento della Camera dalla maggioranza e in conseguenza essa non vi si sottomette.

Il conte Tisza e de Lukacs, responsabili degli avvenimenti del 4

ro di quell' e he li hanno seguiti, devono rassegnare le loro funzioni rispettive. Finchè non l'avranno fatto, l'opposizione non consentirà al ristabilimento della pace parlamentare. Un'altra condizione *sine qua non* per il ristabilimento della pace è il voto immediato della riforma elettorale.

L'opposizione coalizzata non desisterà dalle sue esigenze ad alcun costo, nè totalmente nè parzialmente.

La Camera ungherese ricomincerà le sue sedute martedì prossimo, ma si aggiornerà quasi subito a causa della riunione delle delegazioni a Vienna, che avrà luogo prossimamente.

In seguito alla occupazione di Marrakesch, il generale Lyautey e il Sultano del Marocco hanno scambiato i seguenti telegrammi:

Ho la profonda soddisfazione di annunciare a V. M. che le nostre truppe giunte davanti a Marrakesch il mattino del 7 settembre, vi sono entrate con concorso dei caid rimasti fedeli alla causa del Maghzen e di El Clai; coll'aiuto dei quali esse hanno liberato i nostri compatrioti dalle mani di El Hibba. Questi ha preso la fuga inseguito dal fuoco di fucileria della popolazione. Il colonnello Mangin che comanda le truppe francesi ha prestato tutto il suo concorso alle autorità locali per ristabilire a Marrakesch il potere di V. M. e assicurare d'ora innanzi un regime di ordine e di pace.

Spero che V. M. vorrà recarsi di persona in questa capitale e consolidarvi la sua autorità.

Sono lieto di vedere il Suo Regno incominciare in condizioni così favorevoli e l'assicuro del mio concorso perchè il Suo governo porti al Marocco i benefici della pace, dell'ordine e della prosperità.

Il Sultano ha così risposto:

Abbiamo ricevuto la notizia che voi ci avete inviata, che le vostre truppe sono arrivate a Marrakesch e che è stata loro fatta una accoglienza entusiastica dai sudditi locali i quali hanno facilitato la loro entrata in città per rassicurare la popolazione e per cacciare dal suo seno i perversi agitatori costingendoli alla fuga.

Finalmente i prigionieri sono stati liberati sani e salvi: è un lieto risultato di cui non ci si potrebbe mai troppo rallegrare; noi ci compiacciamo di questo avvenimento e di questa vittoria e l'attribuiamo alle ottime disposizioni che voi avete preso e che hanno assicurato il successo.

Il ricordo ne sarà imperituro e il merito risale anche agli eminenti capi militari che hanno diritto alle felicitazioni generali, nonché al valore e alla audacia dei soldati.

La gioia nostra è tanto più intensa in quanto i prigionieri sono sani e salvi. Infine questa vittoria ci ha dato una soddisfazione che noi ci attendevamo: la presa di possesso di quella regione.

Siamo lietissimi di metterci in viaggio e preghiamo Dio di assisterci per giungere alla mèta prefissa. Sia con voi la pace e la felicità.

BIBLIOGRAFIA

Coi tipi della Società editrice Ostinelli, di Bertolini e Nani di Como, l'ingegnere G. Ciceri ha pubblicato la *Legge di espropriazione per pubblica utilità*, corredandola di preziose note di pratica utilità per gli ingegneri, periti ed uffici amministrativi. Le note e i commenti dell'ingegnere sono tanto più apprezzabili quando si ricordi come sia molto intralciata la materia di cui si tratta, specialmente dopo l'estesa applicabilità della legge per Napoli 15 gennaio 1885 alle espropriazioni per l'esecuzione delle ferrovie.

Come appendice del suo commento, l'ingegnere Ciceri dà un breve sunto storico dei 24 catasti vigenti in Italia, i quali essendo tutti stati ideati ed eseguiti in epoche più o meno remote, con criteri diversi, mettono sempre in imbarazzo i periti e magistrati.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il principe ereditario compierà domani l'ottavo anno di età.

Alla gioia dell'Augusta Famiglia parteciperà ogni cuore italiano, e alla Reggia saliranno i voti, gli auguri di tutta la nazione.

Roma, interprete del sentimento universale, festeggerà la lieta ricorrenza.

Dal mattino fino al tramonto sarà issata la bandiera nazionale sulla torre Capitolina e la bandiera comunale sarà esposta sulla loggia del palazzo Senatorio. Saranno inoltre esposte le bandiere sulla torre delle milizie e negli uffici e nelle scuole municipali.

Nella sera presteranno servizio, dalle ore 20 e mezzo alle 22 e mezzo, in piazza Colonna, illuminata a « girandoles », la banda comunale e in piazza Cola di Rienzo ed all'essedra di Termini le bande militari.

Le guardie municipali ed i vigili indosseranno l'alta tenuta.

Camera di commercio. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma, reca:

« Una seria crisi, causata dalla facilità tradizionale di accordare credito, senza proporzionarlo alla reale situazione economica dei commercianti, ha attraversato in questi ultimi otto mesi la piazza commerciale di Valparaiso.

Ora sebbene gli effetti della crisi stessa vadano gradatamente scomparendo, si ritiene opportuno raccomandare ai commercianti italiani di essere ben cauti nel concedere credito alle Ditte commerciali cilene, restringendolo, per ora, a modeste somme, fatta eccezione per quelle Case di indiscussa solvibilità, sia per importanza di capitali, sia per lunga tradizione di affari ».

Marina militare. — Ieri nel pomeriggio, a Sestri Ponente, nel cantiere Odero è stata varata felicemente la torpediniera S. O. 24 Pattison a combustione liquida, identica a quella varata ieri O. S. 23. La nave è pronta ad entrare in servizio.

Marina mercantile. — Fra il Governo federale degli Stati Uniti del Brasile, il Governo dello Stato di San Paolo ed il rappresentante delle Società di navigazione generale italiana, *La Veloce*, *Lloyd italiano* ed *Italia* è stata firmata in data 19 corrente una convenzione avente per oggetto l'esercizio da parte delle dette Società di una linea esclusiva fra i porti di Genova, Napoli e quelli di Rio de Janeiro e Santos, con approdo alternato a Bahia e Pernambuco.

Questa linea regolare, a partenze fisse ogni due settimane, contribuirà efficacemente allo sviluppo degli scambi fra l'Italia ed il Brasile e l'avvenimento costituisce una vigorosa affermazione della marina mercantile italiana.

*** Il piroscafo *Argentina* della *Veloce* ha proseguito da Tangeri per Napoli. — Il *Principe Umberto* della N. G. I. è partito da Dacar per Barcellona e Genova. — La *Stampalia* della *Veloce*, è partita da Palermo per New York. — Il *Regina Elena* della N. G. I. è giunto a Barcellona ripartendone per Buenos Aires. — L'*Italia* della *Veloce* ha proseguito da Rio de Janeiro per Santos.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 13. — Un dispaccio annunzia che l'egiziano Bani paschà è stato rapito dai briganti ad Ochrida, ma è stato poi posto in libertà senza esigere il pagamento del riscatto.

Una Commissione di ufficiali turchi e bulgari è incaricata di fare un'inchiesta circa l'incidente di Katatépé.

Il terzo giornale che sostituisce il *Tanz* è stato sospeso.

PARIGI, 13. — Il telegramma del quale il colonnello Mangia ha

informato il generale Lyautey della entrata delle truppe a Marrakesch, segnale che l'effettivo della colonna nemica incontrata alle sel ai piedi del Djiebed su una fronte di cinque km. ammontava a circa diecimila uomini di cui tremila cavalieri, e che in alcune località le linee erano densissime.

Il colonnello lasciò che il distaccamento nemico prendesse la sua posizione di combattimento ed aprisse il fuoco. Quando si poté giudicare dell'efficacia del tiro, le truppe francesi risposero coi primi colpi di canone. La linea nemica caricò con uno slancio bellissimo, ma fu fermata dal fuoco intensissimo delle artiglierie e della fanteria; nondimeno correndo lungo il fianco della colonna continuò un attacco abbastanza vivace, ma il distaccamento francese riprese il suo movimento in avanti e urtò contro la resistenza di nuove masse che vennero spazzate via dalle mitragliatrici e poste in rotta.

Uno squadrone appoggiato da contingenti dello Sciavia e dei Rehama, dai goumiers, dalla cavalleria, da una batteria da 35 e da senagali si a cavallo, fu lanciata nella vallata di Cortoul. La cavalleria entrò nel campo nemico, uccise ad arma bianca oltre cento ribelli, prese due cannoni, alcuni standardi e numerose munizioni.

Le perdite francesi furono di dodici feriti, dei quali due gravemente.

TANGERI, 14. — Si ha da Casablanca, 12: il generale Lyautey conta di partire fra due giorni per Safi e Mecador; tornerà quindi a Casablanca dove resterà un giorno. Poi andrà a Rabat per ricevere il Sultano Mulai Yussuf e si recherà infine a Marrayoso.

NEW YORK, 13. — Un dispaccio da Toluca (Messico) annuncia che ventidue partigiani del generale Zapata, che erano stati fatti prigionieri in una battaglia presso San Mateos, sono stati fucilati, essendo state sospese le garanzie costituzionali.

Un inglese, certo Gill, che era stato fatto prigioniero dai partigiani di Zapata, dopo che lo avevano derubato di una somma di mille dollari, è stato liberato dalle truppe del Governo.

OTTAWA, 13. — Si annuncia ufficialmente che, se le suffragiste inglesi militanti volessero visitare il Canada, verrebbe loro negato il permesso di sbarcare. Esse saranno considerate come « non desiderate ». Parecchie di esse poi non potrebbero neppure recarsi al Canada, avendo già subito una condanna penale.

OSCHATZ, 13. — Le grandi manovre sono state sospese stamani alle ore 10.

BERLINO, 13. — Il sesto Congresso internazionale ginecologico si è chiuso.

Il prof. Pestalozza, di Roma ha pronunziato un breve discorso, rilevando l'importanza del Congresso.

TOKIO, 13. — I funerali del defunto Imperatore sono cominciati stamani alle ore 8 con una cerimonia al palazzo Imperiale.

Il nuovo Imperatore ha pubblicato un editto che concede una amnistia i cui particolari lascia all'arbitrio delle autorità ed ha elargito un milione per opere di beneficenza, la quinta parte del quale è destinata alla Corea.

Il tempo è coperto, ma abbastanza bello.

Un'immensa folla si accalca nelle vie fino dalla mezzanotte.

TOKIO, 13. La cerimonia di stamani nel palazzo imperiale dei funebri dell'Imperatore Matsushito ha avuto un carattere religioso.

Vi hanno assistito l'Imperatore, l'Imperatrice, l'Imperatrice vedova, gli altri membri della Famiglia imperiale e i dignitari della Corte.

La sala era decorata secondo il rito shintoista, e la funzione fu accompagnata con musica nel rito stesso. I ritualisti fecero offerte di vivande consacrate e recitarono le preghiere per i morti.

Indi l'Imperatore, l'Imperatrice, l'Imperatrice vedova e gli altri personaggi imperiali si avanzarono per adorare lo spirito del defunto Imperatore.

Il feretro fu stasera trasportato dal palazzo imperiale allo Aoyama Parade con una cerimonia caratteristica. Gli alti dignitari e i diplomati furono ammessi ad assistervi, disposti in fila all'ingresso del palazzo.

Il corteo era preceduto dai ritualisti; seguivano i portatori di emblemi e di torce, alternati con gruppi di musicisti. Veniva poscia il carro funebre tirato da cinque buoi bianchi e neri, e che era circondato da un folto gruppo di alti ufficiali e di dignitari della Corte. Seguivano il principe Kanyu, rappresentante dell'Imperatore, i principi imperiali, gli uomini politici e le notabilità, tutti in costume nazionale.

Rendevano gli onori nelle vie fantasticamente decorate e illuminate 25 mila soldati e 10 mila marinai.

Il corteo funebre passò nei terreni annessi al palazzo imperiale e poi sul gran ponte pel quale passano l'Imperatore, gli ambasciatori e i personaggi di alto rango nel giorno di capo d'anno. I suoni lamentosi dei flauti di bambù annunziavano l'avvicinarsi del corteo alla enorme folla che si stipava silenziosa lungo il percorso di tre miglia fino al terreno di Aoyama.

Quivi erano stati eretti edifici speciali per la solenne cerimonia funebre.

TOKIO, 13. — Benchè fosse stato stabilito che il corteo lascerebbe il palazzo alle ore 8, la folla ha cominciato a radunarsi nelle vie fino dalla mezzanotte. Molte persone erano venute fino dalle più lontane contrade del Giappone.

Alle 6, migliaia di curiosi si erano già radunati e le strade erano talmente affollate che la polizia ha dovuto tirare i cordoni per tenere aperti gli accessi. Lungo il percorso erano stati riservati dei posti per la colonia straniera e per gli stranieri di passaggio.

Quando il corteo ha sfilato, lo spettacolo era dei più emozionanti. Un silenzio solenne regnava dintorno interrotto soltanto dai colpi del cannone e dalla bizzarra musica funebre giapponese.

Tra coloro che reggevano i cordoni del feretro vi erano i generali Kuroki e Oku, l'ammiraglio Togo e altri ufficiali superiori di terra e di mare.

TOKIO, 13. — Si annuncia che il generale Nogi, che si distinse nella guerra contro la Russia, si sia suicidato insieme con la moglie.

TOKIO, 13. — Il passaggio del corteo dal palazzo al campo di Marte di Aoyama è avvenuto senza incidenti attraverso una folla di mezzo milione di persone. Venticinquemila soldati facevano ala al passaggio; 500 marinai inglesi, comandati dall'ammiraglio Winsloc, formavano la guardia d'onore.

I delegati stranieri non assistevano alla cerimonia; dal palazzo si sono recati direttamente al campo di Marte.

TOKIO, 14. — Il carro funebre recante la salma dell'Imperatore è partito stamani alle 9 per Kioto, salutato dalle salve di cannone di terra e di mare.

TOKIO, 14. — Il generale Nogi si è tagliata la gola con una piccola sciabola e sua moglie si è piantata un coltello nello stomaco. Ambedue si sono suicidati mentre un colpo di cannone annunziava che il corteo funebre dell'Imperatore lasciava il palazzo.

La tragedia si è svolta nella abitazione privata della famiglia Nogi. Il generale e sua moglie dopo avere indossato gli abiti da cerimonia giapponesi hanno bevuto il saka di addio in coppe che l'Imperatore defunto aveva loro regalato e si sono posti di fronte a un ritratto di Mutsusekito ornato a lutto.

Il suicidio è stato scoperto da uno studente che abitava presso il generale.

Durante la loro agonia il generale e sua moglie hanno dato prova di una indomabile energia.

La notizia della tragedia ha prodotto in tutto il Giappone un profondo senso di tristezza.

BERLINO, 13. — La *Vossische Zeitung* dice che negli ultimi giorni, la stampa tedesca e quella francese pubblicarono articoli che consigliano al Governo italiano, non con parole minacciose, ma con amorevole benevolenza, il ritiro del decreto di sovranità, come un dovere patriottico, perchè soltanto in tal maniera la popolazione indigna della Libia farà una pace duratura. Gli autori di tali articoli sbagliano credendo che simili consigli vengano seguiti a Roma. Gli arabi considerano il cristiano bianco come un nemico, sia che si presenti come conquistatore, sia come protettore, e ciò si vede ora al Marocco.

D'altra parte, il rinunciare al decreto di sovranità significherebbe per l'Italia una sconfitta morale e diplomatica così grave che il suo prestigio verrebbe scosso per molti decenni; non è vero che si tratti soltanto del prestigio del Ministero Giolitti, ma è invece vero che ogni uomo di Stato che osasse presentare al Parlamento la legge per l'annullamento nel decreto di sovranità verrebbe annientato da una tempesta d'indignazione del paese. Il Consiglio, dunque, non soltanto non è un servizio da amici, ma è inattuabile.

SMIRNE, 13. — Secondo notizie da Samo, l'agitazione aumenta. Bande armate si rifugiano nelle montagne. La gendarmeria locale è stata rinforzata con soldati.

I turchi hanno attaccato una banda a Maratocampo. Si ignora l'esito del combattimento.

POTSDAM, 13. — L'imperatore è giunto oggi alle ore 4.

COSTANTINOPOLI, 13. — Il *Hakk*, che sostituisce il *Tanin*, fa un attacco violento al Governo per il progetto di estendere le riforme dell'Albania a tutto l'Impero, perchè ciò sarebbe, dice il giornale, il principio della distruzione e dello smembramento dell'Impero.

COSTANTINOPOLI, 13. — È stato arrestato lo sceicco Obeid Cullah, ex deputato, agitatore notissimo panslamista, perchè ieri nella moschea di Santa Sofia ha pronunciato un discorso in cui attaccava vivamente il Governo.

Lo sceicco Essard capo curdo, ha occupato il villaggio armeno di Talaris nel vilayet di Van. Gli abitanti si sono rifugiati a Van e si sono indirizzati alla giustizia.

Riza bey e gli altri capi albanesi sono arrivati a Uscub.

VIENNA, 13. — La *Wiener Allgemeine Zeitung*, esaminando l'accordo franco-inglese pel Mediterraneo, giudica che se la Francia e l'Inghilterra presero loro provvedimenti in conseguenza delle buone relazioni fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, tali provvedimenti avranno per effetto di rendere le relazioni ancora più intime.

LAS PALMAS, 14. — Mandano da Liberia che il vapore tedesco *Kamerun* è naufragato, perdendo corpi e beni.

COSTANTINOPOLI, 14. — Dopo il terremoto del 9 agosto vi sono state frequenti scosse sismiche.

Iersera, alle 9,30, è stata avvertita una violenta scossa durata un secondo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

13 settembre 1912.

L'altezza della stazione è di metri	5060
Il barometro a 0°, in millimetri	757.84
Termometro centigrado al cord	20.8
Tensione del vapore, in mm.	7.23
Umidità relativa, in centesimi	40
Vento, direzione	NW
Velocità in km.	5
Stato del cielo	3/4 nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	22.7
Temperatura minima	13.2
Pioggia in mm.	—

13 settembre 1912.

In Europa: pressione massima di 774 sull'Irlanda, minima di 760 al nord della Gran Bretagna e mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 4 mm. in Liguria e Toscana; temperatura diminuita; piogge in Val Padana, Marche, Abruzzo e Campania; pioggerelle sparse in Toscana, Puglia e Sicilia; qualche temporale in Abruzzo e Sicilia.

Barometro: massimo a 765 lungo le Alpi, minimo a 761 all'estremo sud.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e ponente; cielo prevalentemente sereno.

BOLLETTINO METEORICO dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 settembre 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio ...	1/4 coperto	calmo	20.4	13.7
Genova	1/2 coperto	calmo	15.7	12.3
Spezia	sereno	calmo	19.6	9.7
Cuneo	1/4 coperto	—	13.1	7.7
Torino	1/2 coperto	—	13.0	6.8
Alessandria	3/4 coperto	—	14.0	8.1
Novara	1/4 coperto	—	24.0	12.6
Domodossola	sereno	—	16.1	2.7
Pavia	3/4 coperto	—	14.8	7.6
Milano	3/4 coperto	—	14.7	7.7
Como	sereno	—	15.0	8.0
Sandrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	11.0	7.5
Brescia	nebbioso	—	14.9	10.2
Cremona	3/4 coperto	—	13.8	8.8
Mantova	sereno	—	16.2	11.0
Verona	coperto	—	15.9	10.3
Belluno	coperto	—	15.3	8.5
Udine	coperto	—	12.9	9.4
Treviso	nebbioso	—	15.1	11.0
Venezia	coperto	calmo	13.7	11.6
Padova	coperto	—	14.7	11.2
Rovigo	piovoso	—	14.1	10.5
Piacenza	coperto	—	15.2	7.8
Parma	3/4 coperto	—	12.4	9.5
Reggio Emilia	coperto	—	11.8	10.8
Modena	coperto	—	13.4	10.9
Ferrara	coperto	—	14.6	10.5
Bologna	coperto	—	16.2	12.3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	13.6	10.8
Pesaro	piovoso	grosso	16.0	11.0
Ancona	piovoso	agitato	23.3	12.7
Urbino	coperto	—	12.0	9.2
Macerata	coperto	—	17.1	12.4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	1/2 coperto	—	18.6	9.4
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	20.9	8.7
Pisa	1/4 coperto	—	21.7	7.2
Livorno	1/4 coperto	mosso	21.4	11.0
Firenze	1/2 coperto	—	20.4	12.8
Arezzo	1/2 coperto	—	19.6	11.0
Siena	1/2 coperto	—	19.1	9.9
Grosseto	sereno	—	23.5	12.0
Roma	3/4 coperto	—	23.0	13.2
Teramo	piovoso	—	29.8	12.4
Chieti	coperto	—	22.0	10.2
Aquila	coperto	—	20.0	8.3
Agnone	1/4 coperto	—	19.4	7.9
Foggia	1/4 coperto	—	27.5	16.0
Bari	sereno	legg. mosso	22.8	16.2
Lecce	3/4 coperto	—	22.6	17.8
Caserta	coperto	—	21.9	13.0
Napoli	3/4 coperto	calmo	20.7	15.5
Benevento	3/4 coperto	—	22.7	12.3
Avellino	coperto	—	23.0	11.0
Caggiano	3/4 coperto	—	24.5	14.0
Potenza	coperto	—	19.7	10.3
Cosenza	3/4 coperto	—	22.5	13.5
Tirolo	3/4 coperto	—	22.9	11.0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	mosso	22.5	18.6
Palermo	sereno	—	27.6	13.5
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	23.5	16.0
Caltanissetta	coperto	—	22.3	18.0
Messina	3/4 coperto	calmo	25.7	19.0
Catania	sereno	—	27.9	17.7
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	25.1	16.0
Cagliari	1/4 coperto	—	27.0	11.0
Sassari	1/4 coperto	—	17.2	12.0